

La carta libera per uso amministrativo

185/3

1. P. 1

COMUNE DI LEGNANO

1823
5-4

IL SEGRETARIO CAPO

[Handwritten signature]

-----ooOoo-----
CONVENZIONE TRA IL SINDACO DI LEGNANO E LA RAPPRESEN-
TANZA LEGALE DELLA SOCIETA' AN. FRANCO TOSI PER LA
RISOLUZIONE DELLE VERTEENZE GIUDIZIARIE PENDENTI PER
IL MANCATO PAGAMENTO DEL DAZIO SUI COMBUSTIBILI E
PER LA TASSA SUI LOCALI DELL'ANNO 1919; PER LA RISO-
LUZIONE DEI RICORSI PENDENTI PRESSO LA G.P.A. CIRCA
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA DI ESERCIZIO DEGLI ANNI
1920 - 21 - 22 - 1923, E PER IL MANCATO PAGAMENTO
DA PARTE DEL COMUNE DI UN CREDITO DI L.26.976 PER
MACCHINARI E PRESTAZIONI D'OPERA FORNITE DALLA DIT-
TA FRANCO TOSI.

LA DITTA FRANCO TOSI

[Handwritten signature]

In Legnano oggi sedici Marzo millesimovecentoventitre,
nella sede del Comune e nella sala della Giunta mu-
nicipale

P R E M E S S O

Con deliberazione 12 Dicembre 1920 N° 10 modificata
con altre deliberazioni 12 Luglio 1921 N° 129 e 9
Ottobre 1921 N° 157, approvate dalla G.P.A. in se-
duta 17 Novembre 1921 N° 7195 ed omologate dal Mini-
stero delle Finanze come da dispaccio 9 Febbraio
1922 N° 29 della R. Sotto Prefettura di Gallarate,

IL SINDACO

[Handwritten signature]



11 Consiglio Comunale di Legnano stabiliva di applicare il dazio sui combustibili approvando apposita tariffa.

Contro l'imposizione di questo Dazio insorgeva la Ditta Franco Tosi impugnandone la legittimità nei riguardi dei combustibili destinati ad uso industriale, e rifiutandosi di sottostare al pagamento del dazio sui combustibili che introduceva nella cinta daziaria.

Il Comune elevava le contravvenzioni daziarie previste dagli Art. 90 e 236 del Reg. Gen. Daziario 17/6 1909 N° 455 e dell'Art. 62 del T.U. delle Leggi Daziarie 7 Maggio 1908 N° 248, e procedeva in un primo tempo al sequestro dei combustibili introdotti e poi all'azione di esecuzione mobiliare sui materiali sequestrati, e mancata questa per le note vicende d'impedimento alla vendita delle merci sotto sequestro, iniziava azione di esecuzione immobiliare con susseguente precetto su stabili della Ditta Tosi.

Contro la Ditta Franco Tosi nelle persone dei Signori: Ing. Gian Franco Tosi e Ing. Giuseppe Baroni veniva iniziata a suo tempo davanti al R° Tribunale di Busto Arsizio causa penale per il delitto di cui agli articoli 203 e 79 del C.P. e per contravvenzioni daziarie, nella quale causa il Comune si costituiva parte civile per difendere la legittimità dei suoi provvedimenti.

ti in forza dei quali la Ditta Tosi dovrebbe ora al Comune la somma di L. 163.851,17 per dazio a tutto il Febbraio 1922 e L. 333.338,30 quale minimo per contravvenzioni daziarie.

La Giunta Municipale con deliberazione 14 Aprile 1922 N° 138 ratificata dal Consiglio Comunale in data 22 Maggio 1922 N° 67 ed approvata con visto dell R: Sotto Prefetto di Gallarate 7 Giugno 1922 autorizzava il Sindaco a stare in giudizio nella causa di esecuzione immobiliare da iniziarsi contro la Ditta Franco Tosi per il mancato pagamento del dazio sui combustibili introdotto nel recinto daziaro dal 1° Gennaio 1921 a tutto il 31 Marzo 1922, e con atto 24 Giugno 1922 faceva notificare a ministero di Ufficiale Giudiziario un atto di precetto immobiliare alla Ditta Franco Tosi con l'ingiunzione di pagare entro 30 giorni la somma di L. 89.256,12 per dazio sui combustibili introdotti nel recinto daziaro durante il tempo predetto.

La Ditta Franco Tosi con due distinti atti 18 Luglio 1922 N° 2116 e 2117 notificati al Comune a ministero d'Ufficiale Giudiziario promoveva due distinte cause civili contro il Comune, una per far dichiarare illegittima l'applicazione del dazio sui combustibili ad uso industriale, una seconda per opporsi al

precetto immobiliare intimatogli dal Comune.

La stessa Ditta Franco Tosi con atto 12 Agosto 1921

citava altresì il Comune in giudizio avanti il R.

Tribunale di Busto Arsizio per ottenere il pagamento

di L.26.979.- dovute dal Comune per macchinari som-

ministrati all'impianto di sollevamento dell'acque-

dotto Comunale e per prestazione d'opera, alla quale

domanda opponevasi il Comune, che, con deliberazione

della Giunta Municipale 12 Agosto 1921 N.º 285 ratifi-

cata dal Consiglio Comunale in seduta 9 Ottobre 1921

N.º 148 ed approvata con visto del R. Sotto Prefetto

di Gallarate 29 Ottobre 1921 autorizzava il Sindaco

a stare in giudizio nella causa stessa e per i moti-

vi indicati nella deliberazione medesima.

Tutte le surriferite cause giudiziarie, rinviato, pa-

recchie volte, sia per legittimare in giudizio l'in-

tervento delle nuove rappresentanze comunali che ave-

vano assunto l'amministrazione del Comune durante le

more dei giudizi, sia anche per incidenti procedura-

li, trovansi tuttora pendenti presso il R. Tribunale

di Busto Arsizio.

Sino dall'anno 1920 la stessa Ditta Franco Tosi, poi,

reclamava presso la G.P.A. contro l'applicazione del-

la tassa di esercizio e per la somma e la suddivisio-

ne degli esercizi attribuitagli dall'Amministrazione

Comunale per gli anni 1920-1921-1922. I
ricorsi sono tuttora pendenti presso la G.P.A. e per
un complessivo ammontare di L.72.000.-

Infine avendo nell'anno 1919 il Comune deliberato
di applicare la tassa sui locali istituita con decre-
to 13 Febbraio 1919 N° 156 e avendo iscritta nel ruo-
lo speciale a tale anno la Soc. Tosi per L.32424.-

essa Soc. Tosi reclamò alla Commissione Comunale e
alla G.P.A. e citava successivamente in Comune stes-
so davanti il Tribunale di Busto Arsizio con atti
22 Aprile e 12 Novembre 1920, chiedendo l'annulla-
mento della tassazione perchè applicata prima ancora
che esistesse il relativo regolamento; perchè manca-
va la denuncia di parte e perchè eccedeva il limite

stabilito dall'Art. 1 del suddetto decreto. Il Tri-
bunale di Busto Arsizio con sentenza 14 febbraio -
15 Marzo 1922 condannava il Comune a rimborsare l'im-
posta percetta, e il Comune appellava da tale senten-
za.

Tutto ciò premesso, ed allo scopo di troncare ogni
e qualsiasi vertenza colla Ditta Franco Tosi, bene-
merita dello sviluppo industriale e commerciale della Città
sta le direttive tracciate dall'Amministrazione Comu-
nale, mediante la presente convenzione, le cui di-
chiarazioni e stipulazioni sono immediatamente impe-

IL SEGRETARIO CAPO



LA DITTA FRANCO TOSI



IL SINDACO



gnative per le persone fisiche sottoscritte, mentre i loro effetti convenzionali e giuridici sono esclusivamente subordinati alla approvazione della stessa, da parte del Consiglio Comunale e della superiore Autorità competente, quanto al Comune persona giuridica, in difetto di che si avranno come in fatto non avvenute e giuridicamente insussistenti;

Da una parte, il Sig. Comm. Fabio Vignati, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Legnano, che interviene alla presente e stipula a nome, nell'interesse ed in rappresentanza del Comune stesso, sotto il vincolo della condizione sospensiva di cui sopra, assistito dal Segretario Capo del Comune;

Dall'altra il Sig. Ing. Comm. Gian Franco Tosi fu Franco, che interviene anche quale legale rappresentante della Soc. An. Franco Tosi;

C O N V E N G O N O

Art. 1: La Ditta Franco Tosi rappresentata dal suo Presidente Ing. Comm. Gian Franco Tosi, si obbliga di pagare il dazio sui combustibili introdotti nel recinto daziario e nei suoi stabilimenti per uso della sua industria dal 1° Gennaio 1921 a tutto il 17 Marzo 1923 per la complessiva somma di L. 170.395,97 lire centosettantamila trecentonovantacinque e cent.

noventasette, salvo gli eventuali errori od omissioni da verificarsi tra gli uffici comunali e dalla Ditta stessa.

Art. 2º Il pagamento della surriferita somma verrà eseguito entro l'anno 1923 da parte della Ditta Tosi, in parte con somministrazioni al Comune di macchinari, motori e materiali occorrenti al nuovo impianto di riserva dell'acquedotto Comunale in via di costruzione o ad altri impianti ed a prezzi normali secondo i listini ed i preventivi della Ditta stessa o di altre Ditte congeneri, e pel rimanente con versamenti in numerario a rate nella Cassa Comunale.

Art. 3º La Ditta Franco Tosi si obbliga di pagare da oggi, di volta in volta, all'atto dell'introduzione di combustibili nella cinta daziaria il dazio corrispondente secondo la vigente tariffa.

Art. 4º L'Amministrazione Comunale s'impegna di possibilmente ridurre a datare dal 1º Luglio 1923 ed in ogni modo non più tardi del 1º Gennaio 1924 la tariffa del dazio sui combustibili.

Art. 5º L'Amministrazione Comunale s'impegna all'atto della firma della presente convenzione di abbandonare le azioni giudiziarie iniziate contro la Ditta Tosi e contro le persone dei Sigg. Ing. Comm.

Gian Franco Tosi e Ing. Giuseppe Baroni per tutte

le cause civili surriferite, ritirando altresì la costituzione di parte civile nella causa penale contro le medesime persone per il delitto di cui agli articoli 203 e 79 del C.P. e per contravvenzioni daziarie e desistendo dal richiedere il pagamento delle contravvenzioni stesse per avvenuta conciliazione in sede amministrativa.

Il Comune provvederà pure alla cancellazione del precetto immobiliare di cui in narrativa.

Art. 6? L'amministrazione Comunale si riconosce e dichiara debitrice della Soc. Tosi di L. 26.979.- per somministrazioni di macchinari e per prestazioni d'opera fatte al Comune.

Art. 7? La Ditta Tosi si obbliga di ritirare ed abbandonare le cause civili di cui sopra iniziate contro il Comune, sia per far dichiarare l'illegittimità dell'applicazione del dazio sui combustibili industriali e conseguente opposizione a precetto immobiliare, sia anche per ottenere il pagamento del credito di L. 26.979 verso il Comune come sopra indicato.

Art. 8? La Ditta Franco Tosi si obbliga altresì a ritirare i ricorsi rivolti alla G.P.A. contro l'applicazione della tassa di esercizio fatta per gli anni 1920-21- e 1922 dall'Amministrazione Comunale e di accettare, come accetta, in via di transazione con-

cordando per gli anni stessi una tassa di L.10.000.-
in tutto L. 30.000.- mentre per l'anno 1923 accetta
di pagare la tassa di L. 12.000.- e così a tutto il
1923 di pagare complessive L. 42.000.-

Art. 9? L'Amministrazione comunale si obbliga ad ab-
bandonare il giudizio d'appello instaurato davanti
alla Corte di Milano avverso la sentenza 14 Febbraio
15 Marzo 1922 del Tribunale di Busto Arsizio e con
la quale è stata condannata a restituire alla Soc.

Tosi la somma di L. 32.424.- riscossa quale tassa
sui locali per l'anno 1919; ed accetta per detto an-
no 1919 la tassa di L. 16.000.- già concordata per
i successivi esercizi, riconoscendosi quindi per que-
sto titolo debitrice verso la Soc. Tosi di L.16.424.-

Art. 10? Tenuto conto delle rispettive partite di
debito e credito per i titoli di cui ai precedenti

Art. 9 e 10 e cioè : a favore del Comune L.42.000.-
per tasse esercizio e L. 16.000.- per tassa locali
1919; a favore della Soc. Tosi L. 4.000.- già paga-
te per tassa esercizio 1920, L. 16.424.- per rimbor-
so dovute sulla tassa locali 1919, L.26.979.- per
somministrazioni fatte al Comune, si ha una diffe-
renza a credito del Comune di L. 10.597.- salvo er-
rori ed omissioni da verificarsi in sede di liqui-
dazione, la quale somma sarà versata dalla Ditta To-

si in numerario durante il corrente anno.



Art. 11? Le parti contraenti Comune e Ditta Franco Tosi concordemente dichiarano di assumere, come assumono a proprio carico, ciascuna per le proprie cause, le spese di causa e gli onorari dovuti agli avvocati patrocinatori.

Art. 12? Le spese e tasse della presente si conven-gono ad esclusivo carico del Comune.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

LA DITTA FRANCO TOSI



IL SEGRETARIO CAPO

